



Cassa Dottori Commercialisti

OGNI GIORNO IL TUO DOMANI

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DI FIGLI DI DOTTORI COMMERCIALISTI PER L'ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO - 2019/2020

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA RIUNIONE DEL 14/12/2021

Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio a favore di figli di Dottori Commercialisti per l'anno scolastico ed accademico - 2019/2020

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14.12.2021)

Art. 1 - Beneficiari

E' indetto un concorso, ai sensi degli artt. 53 e 54 del *Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC*, per l'attribuzione di borse di studio in favore di figli dei Dottori Commercialisti regolarmente iscritti o titolari di pensione erogata dalla Cassa, ovvero aventi titolo, in caso di morte dell'iscritto o pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità, che abbiano frequentato con profitto istituti, scuole ed università statali o legalmente riconosciuti dallo Stato nell'anno scolastico/accademico oggetto del bando.

Art. 2 - Benefici a concorso

Sono messe a concorso, per l'anno scolastico ed accademico 2019/2020, le seguenti borse di studio:

tipologia	numero borse di studio	importo	descrizione
a	180	Euro 1.500,00	Per il conseguimento della licenza di scuola media inferiore
b	500	Euro 2.000,00	Per la frequenza di corsi di istruzione di scuola media superiore fino al penultimo anno di corso
c	157	Euro 2.500,00	Per il conseguimento del diploma o superamento degli esami di maturità previsti al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi di scuola media superiore
d	265	Euro 3.500,00	Per la frequenza di facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi
e	Nei limiti dell'importo complessivo	Euro 40.000,00 complessivi Euro 2.000,00 pro-capite massimo	Per la frequenza di dottorati di ricerca e master universitari

Con riferimento alla tipologia **b** (corsi di istruzione di scuola media superiore fino al penultimo anno di corso), al fine di promuovere la mobilità internazionale ed incentivare la crescita personale, culturale e sociale degli studenti, qualora l'anno scolastico 2019/2020 (o parte di esso) sia stato svolto presso scuole straniere localizzate all'estero l'importo della borsa di studio è pari al 50% delle spese documentate con un minimo di Euro 2.000,00 e un massimo di Euro 6.000,00.

Con riferimento alla tipologia **e** (dottorati di ricerca e master universitari), al fine di promuovere la mobilità internazionale ed incentivare la crescita personale, culturale e sociale degli studenti, qualora il dottorato di ricerca e il master universitario sia stato svolto presso scuole straniere localizzate all'estero l'importo della borsa di studio è incrementato fino a un massimo di Euro 4.000,00.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

3.1 - Requisiti di merito

Sono ammessi al concorso di cui al presente bando i soggetti di cui all'art.1, che:

- a) abbiano conseguito la licenza di scuola media inferiore con il voto finale di almeno **9/10** senza essere stati ripetenti nell'anno scolastico 2019/2020;
- b) abbiano conseguito la promozione a classe successiva, nell'ambito di corsi di istruzione di scuola media superiore, con la votazione media di almeno **7,60/10** (calcolata escludendo il voto di religione) senza essere stati ripetenti nell'anno scolastico 2019/2020. Nel caso in cui l'anno scolastico 2019/2020 (o parte di esso) sia stato svolto presso scuole straniere localizzate all'estero, considerato il significativo valore educativo del percorso di mobilità internazionale, qualora la valutazione effettuata dalla scuola italiana non esprima una quantificazione della votazione media, quest'ultima è comunque considerata pari a **7,60/10** se lo studente ha conseguito la promozione alla classe successiva;
- c) abbiano conseguito il diploma o abbiano superato gli esami di maturità previsti al termine dell'ultimo anno dei corsi di scuola media superiore con votazione di almeno **80/100** senza essere stati ripetenti nell'anno scolastico 2019/2020;
- d) abbiano frequentato nell'anno accademico 2019/2020 facoltà universitarie, per la durata legale dei relativi corsi, in regola con il corso di studi universitario, in applicazione dei seguenti criteri:
 - 1. non essere stati studenti iscritti fuori corso o ripetenti nell'anno accademico 2019/2020;
 - 2. aver conseguito una media ponderata minima (sommatoria dei prodotti dei voti di ogni esame per i relativi CFU, da dividere per la somma dei CFU degli esami sostenuti, come da formula matematica sotto riportata) di **27/30**, di tutti gli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico 2019/2020. Dal computo predetto devono essere esclusi gli esami per i quali non è stata conseguita una votazione espressa in trentesimi (con riferimento sia ai voti che ai relativi CFU).

$$\frac{\sum_{i=1}^n (V_i \cdot C_i)}{\sum_{i=1}^n C_i}$$

V_i = voto dell'esame (ad es. 26)

C_i = CFU riconosciuti per il superamento dell'esame (ad es. 8)

- e) abbiano frequentato dottorati di ricerca e master universitari.

3.2 - Requisiti reddituali

Costituisce requisito di partecipazione al concorso l'appartenenza a nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell'anno 2021 (produzione 2020) un reddito imponibile non superiore a:

- Euro 36.300,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
- Euro 47.150,00 per nucleo familiare con due componenti;
- Euro 54.400,00 per nucleo familiare con tre componenti;
- Euro 59.750,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
- Euro 64.250,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
- Euro 67.350,00 per nucleo familiare con sei componenti;
- Euro 69.100,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti:

- Euro 65.250,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di dottore commercialista portatore di handicap), maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio di dottore commercialista portatore di handicap.

Ai fini del presente bando, non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme percepite dalla CNPADC a titolo di borsa di studio.

Per nucleo familiare si intende quello composto dallo studente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda. Nel caso in cui lo studente sia coniugato, in assenza di separazione legale o divorzio, il coniuge anche se non convivente si considera facente parte del nucleo familiare.

3.3 - Ulteriori requisiti

I richiedenti la borsa di studio devono dichiarare di non avere beneficiato e di non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici cui il bando si riferisce.

Art. 4 - Termine di presentazione

La domanda deve essere presentata esclusivamente sul modulo allegato al presente bando ed inviata **entro il termine del 19/05/2022 a pena di inammissibilità**. Le domande presentate in data antecedente l'approvazione del presente bando di concorso da parte del Consiglio di Amministrazione sono dichiarate inammissibili.

Art. 5 - Documentazione

Le domande dovranno essere inviate alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, mediante PEC (servizio.supporto@pec.cnpadc.it) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo – Via Mantova, 1 – 00198 ROMA e dovranno essere corredate dei seguenti documenti e autocertificazioni redatti su modulistica predisposta dalla Cassa e allegata al presente Bando, a pena di inammissibilità:

1. autocertificazione dello stato di famiglia dello studente alla data della domanda. Non saranno ammesse autocertificazioni redatte su modulistica difforme rispetto a quella predisposta dalla Cassa;
2. copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare dello studente come definito al precedente art. 3.2;
3. copia integrale della eventuale sentenza di separazione o divorzio;
4. copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art.1 della legge 15/10/1990 n. 295, come previsto dall'art.4 della legge del 5 febbraio 1992, n.104 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattia invalidante;
5. documentazione scolastica:
 - per la tipologia **a)**:
 - autocertificazione che attesti l'avvenuto conseguimento della licenza di scuola media inferiore, la relativa votazione e che lo studente non è stato ripetente nell'anno scolastico 2019/2020. Non saranno ammesse autocertificazioni redatte su modulistica difforme rispetto a quella predisposta dalla Cassa;
 - per la tipologia **b)**:
 - autocertificazione che attesti la promozione a classe successiva, la votazione per ciascuna materia e che lo studente non è stato ripetente nell'anno scolastico 2019/2020. Non saranno ammesse autocertificazioni redatte su modulistica difforme rispetto a quella predisposta dalla Cassa. Nel caso in cui l'anno scolastico 2019/2020 (o parte di esso) sia stato svolto all'estero, in luogo dell'autocertificazione, è necessario inviare la documentazione rilasciata dalla scuola italiana per il riconoscimento e la valutazione delle competenze acquisite durante l'esperienza all'estero;
 - documentazione relativa alle spese sostenute per lo svolgimento del periodo all'estero;
 - per la tipologia **c)**:
 - autocertificazione che attesti l'avvenuto conseguimento del diploma o superamento degli esami di maturità, la relativa votazione e che lo studente non è stato ripetente nell'anno scolastico 2019/2020. Non saranno ammesse autocertificazioni redatte su modulistica difforme rispetto a quella predisposta dalla Cassa;
 - per la tipologia **d)**:
 - autocertificazione che attesti che lo studente è in regola con il corso di studi universitario con indicazione degli esami sostenuti con le relative date, votazioni, CFU e l'elenco di tutti gli esami previsti dal suo piano degli studi per l'anno accademico 2019/2020. Non saranno ammesse autocertificazioni redatte su modulistica difforme rispetto a quella predisposta dalla Cassa;
 - per la tipologia **e)**:
 - autocertificazione relativa alla frequenza del dottorato di ricerca e/o del master universitario, con indicazione del periodo in cui è stato svolto. Non saranno ammesse

autocertificazioni redatte su modulistica conforme rispetto a quella predisposta dalla Cassa;

- certificazione relativa all'entità della quota di partecipazione con ricevuta del pagamento effettuato.

6. documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda e delle autocertificazioni, in cui siano ben visibili la data di rilascio e la data di scadenza.

In luogo delle autocertificazioni sopra descritte saranno considerati validi anche i certificati qualora contenenti le medesime informazioni previste nei moduli di autocertificazione predisposti dalla Cassa.

Nel caso in cui l'istituto scolastico/Università abbia sede legale in Stati non appartenenti all'Unione Europea dovrà essere inviato il certificato, in luogo dell'autocertificazione, contenente i medesimi dati previsti per l'autocertificazione rilasciato dall'istituto scolastico/Università stesso.

La documentazione rilasciata da Istituti esteri deve essere redatta in lingua italiana o se emessa in lingua straniera deve essere corredata di relativa traduzione.

La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale, dal tutore o curatore per i minori o dai diretti beneficiari, se maggiorenni e capaci.

Art. 6 – Graduatoria

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, per ogni categoria di borse di studio, ad approvare la graduatoria delle domande, che viene formata secondo il criterio di precedenza inversamente proporzionale all'entità della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente nell'anno 2021 (prodotti nell'anno 2020).

A parità di reddito complessivo la precedenza è determinata dalla più alta votazione di merito conseguita relativamente alle borse di studio di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'art.2 del presente bando di concorso, mentre per quanto riguarda le borse di studio di cui alla lettera e) dell'art.2, la precedenza sarà determinata dalla più alta spesa sostenuta.

Art. 7 - Utilizzo disponibilità

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle domande pervenute ed accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascuna categoria di borse di studio, può ripartire le disponibilità non utilizzate nell'ambito delle diverse categorie previste dai bandi.

Art. 8 – Autocertificazioni non veritiere

Qualora, in seguito al controllo svolto dalla Cassa presso le Amministrazioni certificanti, emerga la non veridicità del contenuto di una o più autocertificazioni, allegate alla domanda di partecipazione al presente Bando, il dichiarante è escluso dalla partecipazione al Bando, decade dai benefici previsti e qualora li abbia già conseguiti, dovrà restituirli alla Cassa. Colui il quale ha presentato una



o più autocertificazioni rivelatesi non veritiere non potrà partecipare a tutti i futuri Bandi, aventi ad oggetto le Borse di Studio, che la Cassa pubblicherà nei due anni successivi a decorrere dall'assunzione dell'atto di esclusione e decadenza del dichiarante.